



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

*Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti
con i sistemi formativi delle Regioni*

Prot. n. 1107 /AOODGPS

Roma, **29 MAR. 2011**

Dott.ssa Letizia Melina
Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Umbria
Via Palermo
06129 PERUGIA

Oggetto: Risposta a quesito - Alternanza scuola-lavoro nelle classi quinte degli istituti professionali, attivate nel corrente anno scolastico.

Si fa riferimento al quesito pervenuto via e-mail in data 23 febbraio u.s., con il quale si prospetta l'ipotesi di computare le ore realizzate nel corso dell'anno scolastico 2009-2010 dalle classi quarte nell'area di professionalizzazione ai fini del raggiungimento del monte ore (n. 66 ore minimo) da svolgere in alternanza scuola-lavoro da parte delle classi quinte nel corrente anno scolastico.

Al riguardo, occorre richiamare preliminarmente l'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento sul riordino degli Istituti professionali" ove, nell'ambito delle norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento, si stabilisce che dal corrente anno scolastico l'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del D.M. 15 aprile 1994, è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime del nuovo ordinamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Questa Direzione Generale, con nota n. 2593 del 24 settembre 2010, ha precisato che:

1. a partire dall'anno scolastico 2010/11, le 132 ore di alternanza costituiscono un monte ore complessivo obbligatorio per gli studenti delle classi quarte e quinte che le singole istituzioni scolastiche possono ripartire tra le classi quarte e quinte in base alle proprie autonome scelte progettuali, didattiche e organizzative;
2. i percorsi di professionalizzazione avviati nelle classi quarte nell'anno scolastico 2009/10 in base ad intese sottoscritte con la Regione di riferimento ai fini del rilascio di qualifiche regionali di formazione professionale, proseguono nelle classi quinte del corrente anno scolastico sulla base di quanto previsto dalle suddette intese;
3. i corsi surrogatori avviati nelle classi quarte nell'anno scolastico 2009/10 sono ridefiniti dalle scuole, nell'ambito della propria autonomia, nel limite minimo di 66 ore e massimo di 132 ore annuali finalizzate all'alternanza scuola-lavoro.

Ciò premesso, si ritiene che, nell'attuale fase transitoria, non può prescindersi dal limite minimo richiamato al punto 3 di almeno 66 ore di esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle quinte classi del corrente anno scolastico.

Tale monte ore è utilizzato al fine di garantire il raccordo con il programma di attività realizzato in quarta classe allo scopo di verificare l'adeguamento - sotto il profilo dell'efficacia educativa - del progetto formativo professionalizzante di durata biennale, inizialmente messo a punto in base ad un contesto normativo modificato dalle norme sopravvenute e richiamate con la presente.

Il monte ore dedicato all'alternanza scuola lavoro deve, pertanto, risultare funzionale al progetto realizzato dalla scuola ed opportunamente documentato affinché le Commissioni nominate per gli Esami di Stato abbiano a disposizione tutti gli elementi necessari per la valutazione di competenza.

Il Direttore Generale
Raimondo Munano

